



LA LEGISLAZIONE SVIZZERA SULLE ARMI



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

PREFAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE

La prima edizione del presente opuscolo ha suscitato molto interesse e siamo molto soddisfatti del successo ottenuto.

Da quando, alla fine del 2008, è stata pubblicata la prima edizione, la legislazione sulle armi ha subito alcune modifiche circostanziate. In seguito a tali modifiche abbiamo deciso di pubblicare una nuova edizione dell'opuscolo.

Inoltre il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore nuove disposizioni sull'uso delle armi d'ordinanza. Le nuove norme sono contenute nella legislazione militare sulle armi e l'opuscolo le illustra brevemente. Le spiegazioni sono state redatte in collaborazione con il Servizio giuridico della Segreteria generale del DDPS. L'opuscolo fornisce anche informazioni essenziali sugli oggetti considerati armi in base alla legislazione svizzera sulle armi, le modalità di acquisizione delle armi e le formalità da espletare per l'esportazione di armi dalla Svizzera o per la loro introduzione sul territorio svizzero.

Ufficio federale di polizia fedpol



Claude Mebes
Capo Ufficio centrale Armi



Simone Rusterholz
Servizio giuridico

ARMI SECONDO LA LEGGE SULLE ARMI

- 4 Per armi s'intendono ...
- 6 Il caso speciale delle armi «antiche»
- 7 Non sono considerate armi in virtù della legge sulle armi
- 8 Armi contemplate nella legislazione sulla caccia
- 9 Oggetti pericolosi

ACQUISIZIONE DI ARMI

- 11 Presupposti generali
- 12 **Armi soggette all'obbligo di dichiarazione**
- 14 **Armi soggette all'obbligo di autorizzazione**
- 16 **Armi vietate**
- 18 Residenza all'estero e cittadini stranieri senza permesso di domicilio
- 18 Cittadini di determinati Stati
- 19 Acquisto per successione ereditaria
- 19 Acquisto di bastoni da combattimento

OPERAZIONI CON STATI SCHENGEN

- 20 Quali sono gli Stati Schengen?
- 21 Esportazione di armi da fuoco
- 22 Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

OPERAZIONI CON STATI NON SCHENGEN

- 24 Esportazione in Stati che non fanno parte dello spazio Schengen

INTRODUZIONE DI ARMI DA FUOCO IN SVIZZERA

- 25 Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale
- 26 Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

VARIA

- 27 Tiro con armi da fuoco
- 28 Munizioni vietate
- 28 Forme di offerta vietate
- 29 Consegna a titolo di prestito a minorenni
- 30 Custodia
- 30 Porto di armi
- 31 Trasporto di armi
- 31 Fabbricazione di armi, contrassegno di armi da fuoco e di munizioni
- 32 Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni
- 32 Banche dati, comunicazione di dati

NOVITÀ DELLA LEGISLAZIONE SULLE ARMI

- 34 Deposito delle armi d'ordinanza
- 35 Cessione in proprietà dell'arma d'ordinanza a chi lascia l'esercito

ASPETTI AMMINISTRATIVI

- 37 Ulteriori informazioni
- 38 Basi legali
- 39 Uffici delle armi cantonali

PER ARMI S'INTENDONO:

art. 4 della legge sulle armi (LArm)



... ARMI DA FUOCO

ad es. pistole, rivoltelle, fucili, fucili con sistema di ripetizione a pompa (pump action), fucili con leva guardamano (lever action), armi semiautomatiche (fucili a canna liscia e fucili a canna rigata)



... ARMI AD ARIA COMPRESSA E A CO₂

con un'energia alla bocca > 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco



IMITAZIONI DI ARMI, SCACCIACANI E ARMI SOFT AIR

che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere



... COLTELLI

coltelli a farfalla, coltelli da lancio, coltelli con meccanismo automatico di apertura della lama azionabile con una sola mano, di lunghezza totale > 12 cm e lunghezza della lama > 5 cm

**PUGNALI**

a lama simmetrica < 30 cm

**DISPOSITIVI
CONCEPITI PER FERIRE LE
PERSONE**

manganelli flessibili, stelle da lancio e
fionde dotate di appoggia-braccio

**DISPOSITIVI CHE PRODUCONO
UN ELETTROCHOC, SPRAY**

tutti i dispositivi che producono un
elettrochoc nonché gli spray contenenti
le sostanze irritanti di cui all'allegato
2 dell'ordinanza sulle armi (OArm),
eccetto gli spray al pepe

ARMI ANTICHE

art. 2 cpv. 1 LArm

IL CASO SPECIALE DELLE ARMI «ANTICHE»

Per le armi antiche si applicano solo le disposizioni delle legge sulle armi relative al porto [art. 27 LArm](#) e al trasporto [art. 28 LArm](#) di armi (cfr. pagg. 30 e 31).



..... Armi da fuoco
fabbricate prima del 1870



..... Armi da taglio e da punta e altre armi
fabbricate prima del 1900

NON SONO ARMI

NON SONO CONSIDERATE ARMI IN VIRTÙ DELLA LEGGE SULLE ARMI




Ad esempio:

-  Coltelli
-  Coltelli a serramanico utilizzabili con due mani
-  Coltelli apribili con una sola mano senza meccanismo automatico di apertura
-  Pugnali a lama asimmetrica
-  ... Spade da samurai
-  Spray al pepe

LEGISLAZIONE SULLA CACCIA

ARMI CONTEMPLETE NELLA LEGISLAZIONE SULLA CACCIA

I seguenti oggetti sono disciplinati dalla legislazione federale o cantonale in materia di caccia, in cui vengono classificati come mezzi ausiliari vietati:



Per ulteriori informazioni:

Ufficio federale dell'ambiente, www.bafu.admin.ch (Sezione Caccia, fauna selvatica e biodiversità nel bosco)

OGGETTI PERICOLOSI

art. 4 cpv. 6 LArm

Gli oggetti pericolosi si prestano a minacciare o ferire persone:

- arnesi
- utensili domestici e attrezzi sportivi (ad es. mazze da baseball ecc.)

Il porto e il trasporto di oggetti pericolosi sono vietati se non si può rendere credibile che il porto è giustificato da un impiego o da una manutenzione conformi allo scopo degli oggetti. Gli oggetti pericolosi portati abusivamente possono essere sequestrati e confiscati dall'autorità competente.




..... Martelli



..... Asce



... Mazze da baseball



..... Catene da bicicletta



..... Forbici



..... Cacciaviti

Non sono considerati oggetti pericolosi:

i coltellini tascabili (come quelli dell'esercito svizzero).

ACQUISIZIONE DI ARMI

A seconda dell'acquirente, del tipo di arma e della modalità d'acquisizione, si applicano le diverse disposizioni descritte qui di seguito. Per l'acquisizione la legge richiede, a seconda dei casi, un contratto scritto (per le armi soggette all'obbligo di dichiarazione), un permesso d'acquisto di armi (per le armi soggette all'obbligo di autorizzazione) o un'autorizzazione eccezionale (per le armi vietate).

PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ACQUISIZIONE DI ARMI:

art. 8 cpv. 2 LArm

- la persona interessata deve aver compiuto 18 anni;
- non è interdetta;
- non dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo se stessa o terzi;
- non è iscritta nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per reatiche denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ARMI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

COSA S'INTENDE PER ACQUISIZIONE?

Oltre ad **acquisto** anche: **permuta, donazione, successione ereditaria, noleggio e prestito gratuito (comodato).**

COME AVVIENE L'ACQUISIZIONE?

art. 11 LAm

Il contratto deve contenere i dati sulla **persona alienante**, sull'**acquirente** e sull'**arma**.

Il modello del contratto è disponibile sul sito:

<http://armi.fedpol.admin.ch>

(Richieste e moduli)

Se si tratta di un'**arma da fuoco**, l'**alienante** deve inviare, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, una copia del **contratto** all'ufficio delle armi cantonale.

-  Pistola per uccisione conigli (a colpo singolo)
-  Armi soft-air (non sono considerate armi da fuoco)
-  Pistole d'allarme, scaccia cani, imitazioni di armi (non sono considerati armi da fuoco)
-  Armi paintball (non sono considerate armi da fuoco)
-  Repliche di armi ad avancarica a colpo singolo
-  Armi ad aria compressa o a CO₂ (non sono considerate armi da fuoco)
-  Carabine a ripetizione portatili (fucili da sport)
-  Fucili da caccia a colpo singolo o a più canne
-  Carabine a ripetizione da caccia
-  Carabine a ripetizione d'ordinanza come il moschetto 11/31 o la carabina 11

OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

ARMI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

COSA S'INTENDE PER ACQUISIZIONE?

Oltre ad **acquisto** anche: **permuta, donazione, successione ereditaria, noleggio e prestito gratuito (comodato)**.

COME AVVIENE L'ACQUISIZIONE?

art. 8 segg. LArm

Per le **armi soggette all'obbligo di autorizzazione** e le relative parti essenziali, avviene nell'ambito commerciale o tra privati mediante **permesso d'acquisto di armi**.

Il modulo di richiesta per un permesso d'acquisto di armi è disponibile presso l'ufficio delle armi cantonale o sul sito:

<http://armi.fedpol.admin.ch>

(Richieste e moduli)

Il modulo compilato va presentato all'ufficio delle armi cantonale e deve essere corredato di:

- un estratto del casellario giudiziale svizzero (rilasciato al massimo 3 mesi prima);
- una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida.



DIVIETO

ARMI VIETATE

COSA S'INTENDE PER ACQUISIZIONE?

Oltre all' **acquisto** anche: **permuta, donazione, successione ereditaria, noleggio e prestito gratuito (comodato).**

COME AVVIENE L'ACQUISIZIONE?

art. 28b LArm, art. 71 OArm

Per le **armi vietate**, le loro parti, essenziali o costruite appositamente, e gli accessori di armi mediante **autorizzazioni cantonali eccezionali**.

Inviare una motivazione scritta all'ufficio delle armi cantonale. Un'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata in particolare per:

- le armi da sport utilizzate da società sportive;
- i coltelli vietati utilizzati da invalidi o da determinate categorie professionali.



..... Dispositivi concepiti per ferire le persone (manganelli flessibili, stelle da lancio e fionde dotate di appoggia-braccio)



..... Armi che simulano oggetti d'uso corrente (accendino con coltello, telefono cellulare dotato di dispositivo che produce elettrochoc ecc.)

-  Armi da fuoco per il tiro a raffica
-  Armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (eccettuata le armi da fuoco di ordinanza svizzere per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche)
-  Lanciarazzi anticarro
-  Mitragliatrici pesanti
-  Laser e dispositivi di puntamento notturno, silenziatori e lanciagranate quali parti supplementari di un'arma da fuoco
-  Dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute
-  Coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano
-  Coltelli a farfalla
-  Coltelli da lancio
-  Pugnali a lama simmetrica

RESIDENZA ALL'ESTERO E CITTADINI STRANIERI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO

art. 9a LArm, art. 10 cpv. 2 LArm, art. 21 OArm

Le persone che hanno residenza all'estero e i cittadini stranieri senza permesso di domicilio (permesso C) necessitano per l'acquisto di una qualsiasi arma di un permesso d'acquisto di armi e anche di un'attestazione ufficiale del loro Paese di residenza o d'origine che li autorizzi ad acquistare l'arma o la parte essenziale dell'arma.

CITTADINI DI DETERMINATI STATI

art. 7, LArm, art. 12 OArm

L'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti essenziali di armi, o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni, nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono per principio vietati ai cittadini dei seguenti Stati:

- Albania
- Algeria
- Sri Lanka
- Kosovo
- Croazia
- Macedonia
- Montenegro
- Bosnia e Erzegovina
- Serbia
- Turchia

ACQUISTO PER SUCCESSIONE EREDITARIA

La successione ereditaria è considerata al pari delle altre forme d'acquisizione:

- Le armi **soggette all'obbligo di dichiarazione** devono essere dichiarate al servizio di comunicazione. art. 11 cpv. 4 LArm
- Per le armi **soggette all'obbligo di autorizzazione** è richiesto un permesso d'acquisto di armi. art. 8 cpv. 2bis LArm
- Per le armi **vietate** è richiesta un'autorizzazione cantonale eccezionale. art. 6a LArm

ACQUISTO DI BASTONI DA COMBATTIMENTO

art. 20 cpv. 4 OArm

L'acquisto nell'ambito commerciale è subordinato a un permesso d'acquisto di armi, mentre avviene mediante contratto scritto tra privati.

QUALI SONO GLI STATI SCHENGEN?

Stati membri della CE:

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Repubblica ceca
- Cipro
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Ungheria

Stati associati:

- Islanda
- Norvegia
- Svizzera
- Principato del Liechtenstein (data di adesione ancora da definire)

ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO

art. 22b LArm

Per l'esportazione di armi da fuoco o di loro parti essenziali in uno Stato Schengen è necessaria una bolletta di scorta (paragonabile a un documento di trasporto).

La bolletta di scorta contiene:

- le indicazioni necessarie sulle armi da fuoco o sulle loro parti essenziali trasportate;
- i dati necessari all'identificazione delle persone coinvolte.

La domanda per la bolletta di scorta va trasmessa all'Ufficio centrale armi. Il modello è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://armi.fedpol.admin.ch>

(Richieste e moduli)

ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI DA FUOCO NEL TRAFFICO PASSEGGERI

art. 25b LArm, art. 46 OArm

Per l'esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri in uno Stato Schengen è richiesta una **carta europea d'armi da fuoco (CEAF)**.

La carta europea d'armi da fuoco viene rilasciata:

- per fucili, fucili a canna liscia, pistole e rivoltelle (armi soggette ad autorizzazione o armi soggette a dichiarazione);
- per armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere.

Sulla CEAF è possibile registrare al massimo 13 armi da fuoco. Essa autorizza all'introduzione temporanea ripetuta ed **esente da dazi** nel territorio doganale o al di fuori del territorio doganale di **2 armi da fuoco** (2 armi da caccia o da sport, oppure 1 arma da caccia e 1 arma da sport) e delle relative munizioni. art. 63 dell'ordinanza sulle dogane, punto 22 dell'allegato I dell'ordinanza sulle dogane

Ogni ulteriore arma deve essere dichiarata ed è soggetta a imposizione doganale.

Attenzione:

- Oltre alla carta europea d'arma da fuoco è necessario avere con sé un invito con cui dimostrare che il proprietario della CEAF prenderà parte a un evento di caccia o sportivo.
- Attenzione! Verificare se nel Paese di destinazione sono previste ulteriori condizioni o restrizioni.

Durata di validità della CEAF:

- 5 anni;
- possibilità di prorogare la validità due volte per due anni.

Il modello della domanda per ottenere la CEAF è disponibile al seguente link:

<http://armi.fedpol.admin.ch>

(Richieste e moduli)

La domanda va presentata all'ufficio delle armi cantonale e deve essere corredata da:

- estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo 3 mesi prima;
- copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- 2 fototessere recenti.

ESPORTAZIONE IN STATI CHE NON FANNO PARTE DELLO SPAZIO SCHENGEN

L'esportazione viene effettuata secondo la legislazione sul materiale bellico o la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.

Servizio competente per armi da caccia e armi da sport:

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Controlli all'esportazione/Prodotti industriali

CH-3003 Berna

Tel: +41 31 324 84 86

Fax: +41 31 324 95 32

www.seco.admin.ch

(parola chiave di ricerca: prodotti industriali)

Servizio competente per tutte le altre armi da fuoco:

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Controlli all'esportazione/materiale bellico

CH-3003 Berna

Tel: +41 31 324 50 94

Fax: +41 31 324 50 19

www.seco.admin.ch

(parola chiave di ricerca: materiale bellico)

INTRODUZIONE SUL TERRITORIO SVIZZERO A TITOLO NON PROFESSIONALE

art. 25 LArm

Per l'introduzione sul territorio svizzero di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni è richiesta un'autorizzazione. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Ufficio centrale armi.

Il modulo di richiesta è disponibile presso l'ufficio delle armi cantonale o al seguente link:

<http://armi.fedpol.admin.ch>

(Richieste e moduli)

Le armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, gli accessori di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni devono essere in linea di principio denunciati al momento dell'introduzione sul territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge sulle dogane. La presentazione di una ricevuta agevola l'imposizione doganale.

INTRODUZIONE TEMPORANEA DI ARMI DA FUOCO NEL TRAFFICO PASSEGGERI

art. 25a LArm, art. 40 cpv. 3 OArm

È necessaria un'autorizzazione anche per l'introduzione temporanea (importazione) sul territorio svizzero di armi da fuoco nel traffico passeggeri.

Nel caso l'arma da fuoco provenga da uno Stato Schengen, l'autorizzazione viene rilasciata solo se tale arma è riportata nella carta europea d'arma da fuoco. L'autorizzazione viene iscritta nella CEAF.

Non necessitano di un'autorizzazione:

- i cacciatori;
- i tiratori sportivi.

Attenzione: Oltre alla carta europea d'arma da fuoco i cacciatori e i tiratori sportivi devono avere con sé un invito che dimostri la loro partecipazione a un evento di caccia o sportivo.

Le armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, gli accessori di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni devono essere in linea di principio denunziati al momento dell'introduzione sul territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge sulle dogane. La presentazione di una ricevuta agevola l'imposizione doganale.

TIRO CON ARMI DA FUOCO

art. 5, cpv. 3, lett. c, LArm

Di regola è vietato sparare:

- con armi da fuoco per il tiro a raffica;
- con ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente;
- con lanciagranate;
- con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico;
- al di fuori delle manifestazioni di tiro autorizzate e al di fuori di piazze di tiro.

MUNIZIONI VIETATE

art. 6 LArm, art. 26 OArm

Di regola sono vietati l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'introduzione sul territorio svizzero dei seguenti tipi di munizione:

- munizioni con proiettili a nucleo duro;
- munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria;
- munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare sostanze, che alla lunga pregiudicano la salute dell'essere umano;
- munizioni, proiettili e missili per il lancio con effetto dirompente;
- munizioni con proiettili che producono elettrochoc;
- munizioni per armi da pugno con effetto deformante.

L'Ufficio centrale armi tiene un elenco dei tipi di munizioni con proiettili deformanti nonché di tipi di munizioni con proiettili non deformanti, accessibile su Internet:

<http://armi.fedpol.admin.ch>

(Armi/Munizioni vietate)

art. 7b LArm, art. 13 OArm

FORME DI OFFERTA VIETATE

Le armi, le parti di armi eccetera possono essere offerte soltanto a condizione che la persona offerente sia identificabile, ovvero se l'offerente:

- in caso di offerta anonima, invia una copia del proprio passaporto valido o della propria carta d'identità valida all'organo di pubblicazione, che dovrà conservarla per almeno 6 mesi;
- indica nell'offerta il proprio nome, cognome e domicilio.

CONSEGNA A TITOLO DI PRESTITO A MINORENNI

art. 11a LArm, art. 23 OArm

Un minorente può ottenere in prestito un'arma da sport alle seguenti condizioni:

- il minorente è membro di una società di tiro ed è in grado di dimostrare che con tale arma esercita regolarmente il tiro sportivo;
- il minorente non dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo se stesso o terzi;
- il minorente non è iscritto nel casellario giudiziale;
- il rappresentante legale ha dato il proprio consenso scritto.

Possono essere consegnate a titolo di prestito le seguenti armi da sport:

- le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO₂ ammesse dall'International Shooting Sport Federation (ISSF);
- le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) per il tiro fuori del servizio;
- le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali.

Il rappresentante legale o la società devono comunicare, entro 30 giorni, all'ufficio delle armi cantonale la consegna a titolo di prestito dell'arma da sport.

Il modulo di comunicazione è disponibile al seguente link:

<http://armi.fedpol.admin.ch>

(Richieste e moduli)

CUSTODIA

art. 26 LArm

Le armi, le parti di armi ecc:

- devono essere custodite con diligenza;
- non devono essere accessibili a terzi.

Ogni perdita di armi dev'essere segnalata immediatamente alla polizia.

PORTO DI ARMI

art. 27 LArm

Necessita di un permesso di porto di armi chi intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico.

Oltre ai presupposti validi per l'acquisizione di armi (cfr. pag. 11), chi desidera ottenere un permesso di porto di armi deve:

- rendere credibile di aver bisogno dell'arma per proteggersi o proteggere altre persone o oggetti da un pericolo reale;
- superare un esame teorico e pratico.

Sono dispensati dal permesso di porto di armi in particolare:

- i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali le armi vengono portate in riferimento ad eventi storici;
- i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto.

TRASPORTO DI ARMI

art. 28 LArm

Non è necessario il permesso di porto di armi per trasportare armi, in particolare:

- a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro, di caccia o di tiro con armi soft air, nonché di associazioni o federazioni militari, o in provenienza dagli stessi;
- all'arsenale o in provenienza dallo stesso;
- a un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo stesso;
- a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa;
- in relazione a un cambiamento di domicilio.

Durante il trasporto di armi da fuoco, le armi e le munizioni sono tenute separate.

FABBRICAZIONE DI ARMI, CONTRASSEGNO DI ARMI DA FUOCO E DI MUNIZIONI

art. 18a, 18b LArm

I seguenti oggetti devono essere contrassegnati dai fabbricanti di armi da fuoco e di munizioni, o, se introdotti sul territorio svizzero, devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno distinto:

- le armi da fuoco;
- le relative parti essenziali;
- i relativi accessori;
- le unità elementari d'imballaggio delle munizioni.

PRESA IN CONSEGNA DI ARMI DA PARTE DEI CANTONI

art. 31a LArm

Le armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, gli accessori di armi e le munizioni possono essere consegnati gratuitamente all'ufficio delle armi cantonale.

BANCHE DATI, COMUNICAZIONE DI DATI

art. 32 ss LArm

L'Ufficio centrale Armi gestisce le seguenti banche dati:

- banca dati sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno;
- banca dati sull'acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen;
- banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi;
- banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito;
- banca dati sulle caratteristiche principali di armi e munizioni;
- banca dati sulla valutazione delle tracce di armi da fuoco (non ancora operativa).

Le Informazioni sono conservate per 50 anni.

I Cantoni gestiscono proprie banche dati sull'acquisizione di armi. Esse contengono le informazioni seguenti:

- dati personali degli acquirenti
- dati personali degli alienanti

I Cantoni conservano le informazioni per almeno 30 anni.

I dati possono essere comunicati alle autorità per l'adempimento dei loro compiti legali.

DEPOSITO DELLE ARMI D'ORDINANZA

art. 6a dell'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari

- L'arma personale può essere depositata gratuitamente presso un punto di ristabilimento.
- L'arma dev'essere ritirata presso il punto di ristabilimento personalmente o da una persona munita di procura prima del tiro obbligatorio fuori del servizio e dell'entrata in servizio.
- Al momento del proscioglimento dall'obbligo militare l'arma depositata dev'essere ritirata e portata con sé per la consegna dell'equipaggiamento militare.

CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ARMA D'ORDINANZA A CHI LASCIA L'ESERCITO

art. 11 dell'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari

Presupposti per l'acquisizione dell'arma personale:

- I militari hanno diritto ad acquisire l'equipaggiamento intero o parti di esso e quindi anche l'arma se;
- non vi sono motivi medici d'inabilità al servizio che si oppongono alla cessione dell'arma;
- negli ultimi tre anni hanno effettuato due volte il programma obbligatorio a 300 m e due volte il tiro in campagna a 300 m e li hanno fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari.

I costi della cessione in proprietà ammontano a 100 franchi per il fucile d'assalto 90, a 60 franchi per il fucile d'assalto 57 e a 30 franchi per la pistola.

La cessione in proprietà avviene mediante un permesso d'acquisto di armi, analogamente a quanto statuito dalla legislazione civile sulle armi.

Il modulo per richiedere un permesso d'acquisto di armi si può ottenere presso l'ufficio delle armi cantonale oppure all'indirizzo

<http://armi.fedpol.admin.ch>

(Richieste e moduli)

Il modulo dev'essere compilato e spedito all'ufficio delle armi cantonale unitamente agli allegati seguenti:

- un estratto del casellario giudiziale svizzero (rilasciato al massimo tre mesi prima);
- una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida.

Le persone che durante il servizio hanno sostituito il fucile d'assalto 57 con il fucile d'assalto 90 hanno diritto a ricevere in proprietà soltanto il fucile d'assalto 57.

I militari equipaggiati con una pistola hanno diritto a riceverla in proprietà senza attestato di tiro.

ULTERIORI INFORMAZIONI

sono disponibili presso l'ufficio delle armi cantonale oppure presso:

Ufficio federale di polizia fedpol

Ufficio centrale Armi

CH-3003 Berna

tel. +41 31 324 54 00

fax +41 31 324 79 48

<http://armes.fedpol.admin.ch>

infozsw@fedpol.admin.ch

Per informazioni riguardanti l'ambito militare ci si può rivolgere al più vicino punto di ristabilimento, cfr.

www.lba.admin.ch/internet/lba/de/home/dienstleistungen/retablierungsstellen.html

o alla Base logistica dell'esercito (BLEs), 3003 Berna, telefono 0800 400 001

BASI LEGALI

- Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm, RS 514.54)
<http://armi.fedpol.admin.ch>
(Basi legali)
- Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm, RS 514.541)
<http://armi.fedpol.admin.ch>
(Basi legali)
- Ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM, RS 514.40)

UFFICI DELLE ARMI CANTONALI

AG	Kantonspolizei Aargau Tellistrasse 85 5004 Aarau	Fachstelle SIWAS Sicherheitsdienste, Waffen, Sprengmittel	Tel. 062 835 82 43 Fax 062 835 82 21
AI	Polizeikommando Appenzell Innerrhoden Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell	Sicherheitspolizei	Tel. 071 788 97 00 Fax 071 788 95 08
AR	Polizeikommando Appenzell Ausserrhoden Rathaus, 9043 Trogen	Sicherheitspolizei	Tel. 071 343 66 66 Fax 071 343 66 99
BE	Polizeikommando des Kantons Bern Postfach 7571, 3001 Bern	Waffen, Sprengstoff und Gewerbe	Tel. 031 634 43 99 Fax 031 634 43 08
BL	Polizei Basel-Landschaft Rheinstr. 25 4410 Liestal	HAKrim/Kripo Stab	Tel. 061 553 30 30 Fax 061 921 27 33
BS	Kantonspolizei Basel-Stadt Postfach 4001 Basel	Logistik Waffenbüro	Tel. 061 267 71 71 Fax 061 267 71 36
FL	Landespolizei Vaduz Gewerbeweg 4 9490 Vaduz	Kommandodienste	Tel. 00423 236 71 11 Fax 00423 236 77 22
FR	Kantonspolizei Freiburg Chemin de la Madeleine 1 1763 Granges-Paccot	Waffen & Sprengstoff	Tel. 026 305 17 17 Fax 026 305 16 12
GE	Service des Armes Explosifs et Autorisations Case postale 236, 1211 Genève 8	Nouvel Hôtel de Police	Tel. 022 427 84 51 Fax 022 427 77 41

GL	Kantonspolizei Glarus Spielhof 8750 Glarus	Waffen/Sprengstoff	Tel. 055 645 66 66 Fax 055 645 66 77
GR	Kantonspolizei Graubünden Ringstrasse 18 7001 Chur	Fachstelle Waffen	Tel. 081 257 71 11 Fax 081 257 79 04
JU	Police Cantonale Les Prés Roses 1 2800 Delémont	Bureau des armes	Tel. 032 420 65 65 Fax 032 420 67 04
LU	Luzerner Polizei Kasimir Pfyffer-Str. 26 6002 Luzern	Fachbereich Waffen/ Sprengstoff	Tel. 041 248 85 40 Fax 041 240 39 01
NE	Police cantonale Neuchâtel Rue des Poudrières 14 2006 Neuchâtel	Bureau des armes et des explosifs	Tel. 032 889 91 91 Fax 032 722 02 96
NW	Polizeikommando des Kantons Nidwalden Kreuzstr. 1, 6371 Stans	Waffen/Sprengstoff	Tel. 041 618 44 66 Fax 041 618 45 87
OW	Kantonspolizei Obwalden Postfach 1561 6061 Sarnen		Tel. 041 666 65 00 Fax 041 666 65 15
SG	Kantonspolizei St. Gallen, Klosterhof 12 9001 St. Gallen	Sprengstoff/Waffen	Tel. 058 229 49 49 Fax 058 229 40 64
SH	Schaffhauser Polizei Beckenstube 1 8201 Schaffhausen	Fachstelle Waffen	Tel. 052 624 24 24 Fax 052 624 50 70
SO	Polizei Kanton Solothurn Werkhofstr. 33, Schanzmühle 4503 Solothurn	SB Waffen/Konfiskate	Tel. 032 627 71 11 Fax 032 627 70 23

SZ	Kantonspolizei Schwyz Sicherheitsstützpunkt Postfach 72, 8836 Bennau SZ	Waffen u. Sprengstoffe	Tel. 041 819 29 29 Fax 044 787 10 77
TG	Polizeikommando des Kantons Thurgau, Zürcherstrasse 325, 8501 Frauenfeld	Sicherheitspolizei/ Fachstelle Waffen	Tel. 052 728 28 28 Fax 052 728 27 06
TI	Ufficio dei permessi Via Lugano 4 6501 Bellinzona	Quartiere Piazza	Tel. 091 814 73 15 Fax 091 814 73 19
UR	Kantonspolizei Uri Postfach 6460 Altdorf 1	Kommandodienste Waffen/Sprengstoff	Tel. 041 875 22 11 Fax 041 871 14 30
VD	Police cantonale vaudoise 1014 Lausanne	Bureau des armes	Tel. 021 644 44 44 Fax 021 644 84 53
VS	Kantonspolizei Wallis Av. de France 69 1950 Sitten	Waffenbüro	Tel. 027 326 56 56 Fax 027 606 59 33
ZG	Zuger Polizei An der Aa 4, Postfach 1360 6301 Zug	Waffen/Sprengstoff	Tel. 041 728 41 41 Fax 041 728 41 79
ZH	Kantonspolizei Zürich Postfach 8021 Zürich	SPSA-GD-WS	Tel. 044 247 22 11 Fax 044 247 27 13
ZH	Stadtpolizei Zürich Grüngasse 19 8004 Zürich	RW-ER-GED-Waffenbüro	Tel. 044 411 71 17 Fax 044 291 51 16
ZH	Stadtpolizei Winterthur Postfach 126 8402 Winterthur	Waffenerwerb	Tel. 052 267 51 52 Fax 052 267 65 27

Ufficio federale di polizia fedpol

Ufficio centrale Armi

CH-3003 Berna

tel. +41 31 324 54 00

fax +41 31 324 79 48

<http://armi.fedpol.admin.ch>

infozsw@fedpol.admin.ch

Grafica/Layout: Centro dei media elettronici CME, Berna

Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna,

www.pubblicazionifederali.admin.ch